


PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

COMUNE DI ROCCA FRANCA (BS)

AGGIORNATO
AL 27/08/2012



NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

PIANO CIMITERIALE COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N° ___ DEL ___

PIANO CIMITERIALE COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° ___ DEL ___

ARCH. GIOVANNI PANERONI
AGGIORNATE AL
03/10/2012

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

RELATIVE AI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____
 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali";
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6. *Regolamento servizi funerari – Regione Lombardia*
- *Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 05/05/2005 avente per oggetto "Approvazione piano regolatore dei Cimiteri"*

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Finalità
- Articolo 2 – Competenze
- Articolo 3 – Responsabilità
- Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 6 – Elenco elaborati Piano Cimiteriale
- Articolo 7 – Definizione ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica
- Articolo 8 – Aree di intervento omogenee
- Articolo 9 – Interventi pubblici e interventi privati
- Articolo 10 – Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio

Titolo II – USI DEL SUOLO, ATTIVITA' E FUNZIONI

- Articolo 10 bis – Elenco Cimiteri
- Articolo 11 – Terminologia
- Articolo 12 – Ammissione nel cimitero
- Articolo 13 – Inumazione
- Articolo 14 – Cippo
- Articolo 15 – Tumulazione
- Articolo 16 – Usi del suolo
- Articolo 17 – Loculi
- Articolo 18 – Colombari / ossarietti
- Articolo 19 – Ossario / cinerario comune
- Articolo 20 – Cappelle / edicole
- Articolo 21 – Tombe interrato
- Articolo 22 – Area di tumulazione
- Articolo 23 – Area di inumazione
- Articolo 24 – Reparti speciali
- Articolo 25 – Cippi commemorativi e monumenti
- Articolo 26 – Servizi
- Articolo 27 – Servizi amministrativi e gestionali
- Articolo 28 – Servizi funzionali
- Articolo 29 – Chiesa cimiteriale
- Articolo 30 – Camera mortuaria e obitorio
- Articolo 31 – Servizi igienici
- Articolo 32 – Percorsi
- Articolo 33 – Ingressi e recinzioni
- Articolo 34 – Aree verdi e arredi
- Articolo 35 – Parcheggi

- Articolo 36 – Attività commerciali
 Articolo 37 – Attrezzature impiantistiche

Titolo III – ATTUAZIONE DEL PIANO E CATEGORIE DI INTERVENTO

- Articolo 38 – Interventi edilizi
 Articolo 39 – Titoli abilitativi per gli interventi edilizi
 Articolo 40 – Ampliamenti

Titolo IV – MODALITA' DI INTERVENTO

- Articolo 41 – Prescrizioni sui manufatti
 Articolo 42 – Spazi aperti, percorsi e pavimentazioni
 Articolo 43 – Monumenti funebri, lapidi e targhe
 Articolo 44 – Rimozione di manufatti e ornamenti
 Articolo 45 – Modalità dei lavori
 Articolo 46 – Abbellimento delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari
 Articolo 47 – Monumenti in campi comuni e giardino
 Articolo 48 – Vigilanza
 Articolo 49 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
 Articolo 50 – Imprese funebri
 Articolo 51 – Divieti

Titolo V – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE E SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA

- Articolo 52 – Fascia di rispetto cimiteriale
 Articolo 53 – Prescrizione per la salvaguardia idrogeologica

Titolo VI – FERETRI

- Articolo 54 – Deposizione del cadavere nel feretro
 Articolo 55 – Verifica e chiusura feretri
 Articolo 56 – Feretri per inumazione, tumulazione
 Articolo 57 – Fornitura gratuita di feretri
 Articolo 58 – Piastrino di riconoscimento

Titolo VII – TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 59 – Modalità di trasporto e percorso
 Articolo 60 – Esercizio di servizio di trasporti funebri
 Articolo 61 – Orario dei trasporti
 Articolo 62 – Norme generali per i trasporti
 Articolo 63 – Riti religiosi o civili
 Articolo 64 – Trasferimento di salme
 Articolo 65 – Morti per malattie infettive diffuse o portatori di radioattività
 Articolo 66 – Trasporto per seppellimento o cremazione
 Articolo 67 – Trasporti all'estero o dall'estero
 Articolo 68 – Trasporto di ceneri e resti

Titolo VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 69 – Esumazioni ordinarie
 Articolo 70 – Avvisi di scadenze per esumazioni ordinarie
 Articolo 71 – Esumazione straordinaria
 Articolo 72 – Estumulazioni
 Articolo 73 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
 Articolo 74 – Raccolta delle ossa
 Articolo 75 – Oggetti da recuperare
 Articolo 76 – Disponibilità dei materiali

Titolo IX – CREMAZIONE

- Articolo 77 – Crematorio
 Articolo 78 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
 Articolo 79 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Titolo X – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 80 – Orario
 Articolo 81 – Disciplina dell'ingresso

Articolo 82 – Divieti speciali

Articolo 83 – Riti funebri

Titolo XI – CONCESSIONI

Articolo 84 – Sepolture private, Cappelle gentilizie e tombe di famiglia

Articolo 85 – Durata delle concessioni

Articolo 86 – Modalità di concessione

Articolo 87 – Uso delle cappelle gentilizie e tombe di famiglia

Articolo 88 – Manutenzione

Articolo 89 – Subentri - rinunce

Articolo 90 – Rinuncia a concessione a tempo determinato e durata inferiore a 99 anni o perpetuo

Articolo 91 – Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 92 – Rinuncia a concessione di aree perpetue

Articolo 93 – Revoca

Articolo 94 – Decadenza

Articolo 95 – Provvedimenti conseguenti a decadenza

Articolo 96 – Estinzione

Titolo XII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 97 – Registro cronologico delle sepolture

Articolo 98 – Annotazioni nel registro

Articolo 99 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 100 – Schedario dei defunti

Articolo 101 – Scadenziario delle concessioni

Articolo 102 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 103 – Cautele

Articolo 104 – Responsabile del servizio

Articolo 105 – Concessioni pregresse

Articolo 106 – Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 107 – Tariffe

Articolo 108 – Sanzioni

Articolo 109 – Cimiteri per animali d'affezione

Articolo 110 – Validità del piani cimiteriale

Articolo 111 – Norma finale e di rinvio

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle N6 leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n.6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Roccafranca (di seguito P. Cim.) persegue le finalità definite dall'art. 1 del Regolamento Regionale 4/2006 *Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali* previsto dall'art. 9 comma 2 della L.R. 22/2003, come previsto dal D.P.R. 285/1990 e sue modifiche ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) la programmazione degli interventi costruttivi, di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di ampliamento, con finalità di ottimizzare la gestione delle strutture esistenti;
 - b) la tutela e la conservazione delle strutture architettoniche di pregio storico-artistico, e la valorizzazione della capacità di conservazione della memoria storica;
 - c) il miglioramento della sicurezza e il raggiungimento del requisito di accessibilità, anche ai fini della conformità alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche previste dalla Legge 13/1989, D.M. 238/1989, D.P.R. 503/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la gestione della programmazione cimiteriale;
 - e) la valorizzazione delle aree cimiteriali e di pertinenza cimiteriale.

Articolo 2 – Competenze (1)

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 103.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.S.L..

(1) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3 – Responsabilità

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero vigila che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e vigila sotto la sua responsabilità affinché non vengano commessi atti o azioni non corretti nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sull'esatta applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e su quelle di prossima emanazione.

Articolo 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 64, comma 1;
 - c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - d) l'inumazione in campo comune e la cremazione nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;
 - g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune (2);
 - i) l'uso del deposito mortuario nel caso di necessità del Comune o del Gestore del Cimitero (art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
 4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440,

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Articolo 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle sepolture in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. (1) (2)

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

(2) La legge regionale Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, all'art. 8, c. 7, ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'articolo 33, comma 3, del regolamento Regionale n. 6/2004 prevede: 3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32."

Articolo 6 – Elenco elaborati PIANO CIMITERIALE

1. Il Piano Cimiteriale si compone dei seguenti documenti:

a) Tavole:

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| TAV.1 | - Inquadramento generale |
| TAV.2 | - Bacino di riferimento |
| TAV.3 | - Riferimenti storico - urbanistici |
| TAV.4 | - Rilievo stato di fatto |

- A - Cimitero di Roccafranca
- B - Cimitero di Ludriano
- TAV.5 - Stato futuro
- A - Cimitero di Roccafranca
- B - Cimitero di Ludriano
- TAV.6 - Uso dei suoli
- A - Cimitero di Roccafranca
- B - Cimitero di Ludriano

b) Allegati:

- ALL. A - Relazione tecnica
- ALL. B - Norme tecniche d'attuazione
- ALL. C - Relazione geologica

Articolo 7 – Definizioni, ambiti di applicazione e relazione con gli strumenti di pianificazione urbanistica.

1. Costituisce il sistema cimiteriale l'insieme delle porzioni di territorio interessate dai singoli complessi dei cimiteri comunali, comprensivo delle aree cimiteriali e delle aree di pertinenza individuate dal P.Cim.
2. Costituiscono le aree cimiteriali le porzioni di territorio interessato dalle strutture cimiteriali, così come individuate dal P.Cim. e dallo strumento urbanistico comunale.
3. Costituiscono le aree di pertinenza tutte le aree esterne alle aree cimiteriali, e comunque interne alla fasce di rispetto cimiteriale.
4. Costituiscono ambiti di applicazione le aree cimiteriali e le aree di pertinenza individuate dal P.R.G.
5. Costituiscono le aree di intervento omogenee le porzioni interne alle aree cimiteriali, assoggettate ad una specifica disciplina di intervento.
6. Costituiscono i Settori Cimiteriali le porzioni interne alle aree cimiteriali corrispondenti ad organismi architettonici autonomi con elementi e caratteristiche riconducibili a progettazione e realizzazione unitaria, anche per gli oggetti di finitura e arredo cimiteriale.
7. Costituiscono le Unità base le minime porzioni interne ai settori, omogenee per tipologia di sepoltura e caratteri architettonici e ornamentali.
8. Le tavole dello strumento urbanistico comunale e le relative N.T.A. individuano le aree cimiteriali con le relative fasce di rispetto.
9. Il P.Cim. precisa la delimitazione dell'area cimiteriale del Capoluogo e di Ludriano.
10. Il P. Cim. definisce per ciascuna delle aree di intervento omogenee (art.4) interne alle aree cimiteriali, le categorie di intervento (titolo III), e la relativa disciplina edificatoria.
11. Le presenti norme disciplinano gli interventi costruttivi (titolo III), le destinazioni d'uso, le funzioni e le tipologie di sepoltura (titolo II) nel sistema cimiteriale.
12. All'interno dell'area cimiteriale sono individuati ambiti di applicazione così identificati:
 - a) zona di pregio storico od artistico: identificata da quelle porzioni di edificato di rilevanza artistica ed architettonica che, per i valori di carattere storico, etno-antropologico, architettonico ed artistico, appare di meritevole tutela;
 - b) zone consolidate: corrispondenti ai nuclei esistenti, storici ed ai loro ampliamenti;
 - c) zone di completamento-espansione: corrispondenti alle aree individuate dal P.Cim. per futuri ampliamenti o da realizzarsi sulla base di progetti già esistenti o approvati alla data di adozione del piano.
13. Le disposizioni attuative relative a ciascun ambito omogeneo identificato sono precisate nei successivi articoli e tavole di piano.

Articolo 8 – Aree di intervento omogenee

1. Il P.Cim. individua le seguenti aree di intervento all'interno dell'area cimiteriale e della fascia di rispetto:
 - a. area di tutela e conservazione, che comprende l'ambito ed i manufatti di particolare pregio storico ed artistico;
 - b. area di riqualificazione, che comprende le aree ed i manufatti non precedentemente ricompresi realizzati in epoca recente e di scarso pregio architettonico e artistico;
 - c. aree di completamento o d'espansione che comprende aree libere esterne sulle quali realizzare interventi d'espansione.

2. Gli interventi nelle aree di cui al precedente comma, e individuate dalle tavole cartografiche di progetto, sono da attuarsi mediante titoli abilitativi e gli interventi edilizi previsti dai titoli III e IV delle presenti norme.

Articolo 9 – Interventi pubblici ed interventi privati

1. Il P. Cim. Individua e disciplina gli interventi pubblici realizzati direttamente dal Comune ovvero dal Gestore e quelli realizzati dai privati in quanto concessionari.
2. Al Comune spetta:
 - a) la pianificazione di eventuali espansioni sulla base degli esiti forniti dai dati statistici previsti dalla L.R. 6/2004;
 - b) l'approvazione dei piani di manutenzione eseguiti, per settori omogenei, e , con progetti architettonici unitari per le singole aree di pertinenza cimiteriale di ogni singolo cimitero, attrezzature impiantistiche (art.38), percorsi (art. 33), aree verdi ed arredi (art.35), ingressi e recinzioni (art. 34), servizi (art. 27-28-29-30-31-32) e le parti comuni degli edifici;
 - c) l'attribuzione del ruolo di controllo di tutte le attività svolte all'interno del sistema cimiteriale previste dalle presenti norme
3. Al privato sono consentiti interventi edilizi finalizzati al completamento degli spazi assegnati.

Articolo 10 – Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio

1. Il P. Cim. Individua, con le modalità dei successivi articoli, gli strumenti necessari per la presentazione di nuove pratiche autorizzative.
2. Il funzionario preposto all'istruttoria-controllo della pratica, può richiedere, qualora lo ritenga necessario, il parere della Commissione Consultiva per la qualità Architettonica ed il Paesaggio.

Tomba:

1) Interrata:

- a) totalmente in cripta;
- b) manufatto semi-ipogeo costituito da struttura fuori terra e da una camera sepolcrale suddivisa in nicchie separate da corridoio interno, destinata alle sepolture collocate al di sotto del piano di campagna;

Tumulazione:

sepoltura in loculo o nicchia di feretro, cassetta di zinco o urna cineraria.

Urna cineraria:

contenitore di ceneri.

Cassetta di zinco:

contenitore di resti mortali.

3. Di seguito si riporta integralmente l'art.2. Definizioni del Regolamento Regionale 9 novembre 2004:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
- *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*

COMUNE DI ROCCA FRANCA (BS)

- deposito mortuario: luogo destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antighieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba di famiglia o cappella gentilizia : sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

– trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

– tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– urna cineraria: contenitore di ceneri.

Articolo 12 – Ammissione nel cimitero

1. Nei due cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie nel cimitero e gli aventi diritto, di sepoltura privata o individuale, Cappelle Gentilizie o di Tombe di Famiglia;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990;
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
2. E' vietata ogni tipo di concessione ai viventi, in entrambi i cimiteri, tranne che per il coniuge.

Articolo 13 – Inumazione

1. Ogni cimitero dispone di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento e sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta altra sepoltura, previo pagamento della prescritta tariffa.
4. Ogni cimitero dispone di sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del Regolamento Reg. n. 6/2004. (1) Art. 15 del Reg. Reg. n. 6/2004

Articolo 14 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni e giardino di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto e portante un identificativo alfanumerico del posto;
3. A richiesta dei privati, può essere realizzata, previa autorizzazione rilasciata dal Comune la posa in sostituzione del cippo, di un copritomba. Le modalità della richiesta di autorizzazione per la posa di copritomba e le prescrizioni tecniche sono stabilite nel successivo articolo 39.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

Articolo 15 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento Reg. n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40 . Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0.70 x m 0.30 x m. 0.30.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Reg. n. 6/2004.

Articolo 16 – Usi del suolo

1. Il P.Cim. individua all'interno dell'area cimiteriale o delle aree di pertinenza i seguenti usi:
 - a) colombari / ossari
 - b) ossario / cinerario comune
 - c) cappelle / edicole - tombe
 - d) area di tumulazione
 - e) area di inumazione
 - f) cippi
 - g) loculi
 - h) giardino delle rimembranze
 - i) servizi amministrativi e gestionali
 - j) servizi funzionali
 - k) chiesa cimiteriale
 - l) camera mortuaria
 - m) servizi igienici
 - n) ingressi e recinzioni
 - o) aree verdi e arredi
 - p) parcheggi
 - q) attività commerciali

Articolo 17 – Loculi

1. L'uso a loculi è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim., nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
2. I loculi possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di 6 file per ordine.
3. I loculi dovranno essere disposti in serie continue sotto portici o in gallerie adeguatamente illuminate e areate, e la prima fila deve essere rialzata da terra di almeno 15 cm (esterno).
4. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, di dimensioni pari a quelle del feretro aumentate lateralmente all'ingresso al loculo di almeno 80-100 cm., come previsto dal D.P.R. 285/90.
5. La struttura del loculo, sia che venga costruita in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve corrispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche, come previsto dal D.P.R. 285/90.
6. Le solette orizzontali del loculo devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/m² , come previsto dal D.P.R. 285/90.

7. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà, come previsto dal D.P.R. 285/90.
8. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, con una pendenza minima del 2,5 %, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido, come previsto dal D.P.R. 285/90.
9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure con materiali di caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica e sigillanti in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica, come previsto dal D.P.R. 285/90.
10. Le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza.

Articolo 18 – Colombari / ossarietti

1. L'uso a colombari / ossarietti è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim., nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
2. I colombari / ossarietti devono essere realizzati in file sovrapposte, per un massimo di 12 file, anche utilizzando soluzioni prefabbricate che non incidano sulle strutture esistenti.
3. La chiusura del colombaro deve essere realizzata con piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici
4. Le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 0,70 metri di lunghezza, 0,30 metri di larghezza e 0,30 metri di altezza.

Articolo 19 – Ossario / cinerario comune

1. Ogni cimitero deve essere dotato di un ossario / cinerario comune atto a raccogliere le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni, e le ceneri provenienti da cremazioni, non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, come disposto dall'art. 67 del D.P.R. n. 285/1990.
2. L'uso a ossario / cinerario comune è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P. Cim., nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le ossa di ciascuna salma, esumata-estumulata, saranno collocate in apposite cassette di zinco. Sulla cassetta viene apposto il nominativo del defunto
4. Le ceneri di ciascuna salma cremata, saranno collocate in apposite urne sulle quali è apposto il nominativo del defunto.
5. All'interno dell'ossario comune / cinerario comune, le cassette di zinco e le urne cinerarie saranno collocate in siti distinti e separati all'interno del medesimo locale.
6. La costruzione deve avvenire in modo tale che le cassette siano sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 20 – Cappelle / edicole

1. L'uso a Cappelle/edicole è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim., nel rispetto delle prescrizioni D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata delle concessioni dei singoli manufatti è stabilita in 99 anni rinnovabili, salvo concessioni perpetue in essere.
3. L'altezza massima dal piano del marciapiede all'intradosso della linea di gronda è di mt. 6,00.
4. I loculi possono essere realizzati in file sovrapposte, fino ad un massimo di 6 file per ordine e la prima fila deve essere rialzata dal piano di campagna di almeno 25 cm (esterno).
5. Le misure di ingombro libero interno per le nuove costruzioni non devono essere inferiori a 2,25 metri di lunghezza, 0,75 metri di larghezza e 0,70 metri di altezza.
6. Le pareti perimetrali di cemento armato devono avere lo spessore minimo di 20 cm. Qualora siano costruite in muratura piena, devono avere uno spessore minimo di cm 25.
7. Sono consentite, per motivi ornamentali, sporgenze massime di cm 110.
8. Da ogni lato della cappella deve essere mantenuta una distanza dal confine di concessione di almeno 50 cm, da coprire con idoneo marciapiede che potrà avere un'altezza massima di cm. 20 dal piano di campagna.
9. Nella realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo, vanno salvaguardati i diritti dei terzi.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, oppure con materiali di caratteristiche di stabilità e spessori che assicurino la dovuta resistenza meccanica e sigillanti in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica, come previsto dal D.P.R. 285/90.

Articolo 21 – Tombe interrato

1. L'uso di tombe interrato è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim., nel rispetto delle prescrizioni D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 22 – Area di tumulazione

1. Le aree di tumulazione sono individuate dalle tavole degli usi del P.Cim., nel rispetto delle prescrizioni D.P.R. n. 285/1990.
2. La costruzione di manufatti è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei lotti nella cartografia di progetto e alle indicazioni costruttive e dimensionali indicate negli articoli precedenti e/o negli elaborati progettuali o da dimensionamento con profilo regolatore se imposto dall'Ufficio Comunale.

Articolo 23 – Area di inumazione

1. L'uso a fosse è ammesso dove previsto dalle tavole degli usi del P.Cim., nel rispetto delle prescrizioni D.P.R. n. 285/1990. L'uso a fosse è altresì ammesso dove previsto dal comma 9 del presente articolo.
2. Le aree di inumazione sono individuate dalle tavole degli usi del P.Cim., nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 285/1990.
3. All'interno delle aree di inumazione è consentita la realizzazione di:
 - a) campi comuni per inumazioni a durata ordinaria decennale in gestione diretta;
 - b) campi o lotti con fosse per inumazioni in concessione a privati con durata quarantennale.
4. I campi od i lotti di cui al punto b) del comma 3 sono individuati con delibera di Giunta Comunale.
5. Ad identificazione dei defunti inumati, dovrà essere collocato sopra ogni fossa un cippo contenente i dati identificativi del defunto e alfanumerico fornito e messo in opera dal Comune, salvo diversa scelta del concessionario per quanto riguarda la forma ed il materiale.
6. La costruzione dei singoli manufatti a copertura delle fosse è subordinata al rispetto dei limiti dimensionali imposti dal tracciamento dei campi di inumazione sulla cartografia di piano.
7. Ciascuna fossa per inumazione deve avere una profondità di 150 cm dal piano di superficie del cimitero.
8. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni d'età devono avere lunghezza di 2,20 metri e larghezza di 0,80 m, come previsto dal D.P.R. n. 285/1990.
9. Il tappeto erboso nella zona che ricopre il vestibolo, non occupata dalla lapide, è oggetto di manutenzione da parte del Comune; in questa zona non è ammessa l'apposizione di ulteriori arredi o cordoli di delimitazione del lotto.
10. Le eventuali salme indecomposte (inconsunti), rinvenute nelle operazioni di esumazione, devono essere nuovamente inumate in appositi campi dove è previsto dalle tavole degli usi del P.Cim.
11. Nelle aree di espansione o ampliamento dei cimiteri, interne all'area cimiteriale, è consentito l'utilizzo delle superfici libere recintate come campi di inumazione / fosse
12. provvisorie per inconsunti, nel rispetto dei tempi di realizzazione delle future strutture cimiteriali.
13. Per ogni nuovo campo di inumazione deve essere prevista l'installazione di fontanelle e cassonetti per la raccolta dei fiori.
14. La realizzazione di nuovi campi di inumazione è subordinata a preliminari verifiche idrogeologiche del terreno.

Articolo 24 – Reparti speciali

1. All'interno delle strutture cimiteriali il P.Cim. non ritiene di individuare la localizzazione di reparti speciali per culto o comunità, (art. 100, D.P.R. 285/1990) in quanto non riscontrate esigenze in tal senso.

Articolo 25 – Cippi commemorativi e monumenti

1. Il P.Cim. individua le aree ad uso cippi commemorativi, all'interno delle quali è consentita l'installazione di opere scultoree di riconosciuto pregio, a commemorazione di personaggi illustri, anche sepolti altrove.
2. La realizzazione dei cippi commemorativi è subordinata al parere preventivo della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio.
3. Le aree di cui al comma 1 sono collocate all'interno delle aree d'inumazione (art. 16), e sono individuate con delibera di Giunta Comunale.

Articolo 26– Servizi

1. Il P.Cim. individua i servizi cimiteriali esistenti e di nuova previsione distinguendo:
 - servizi amministrativi e gestionali;
 - servizi funzionali
 - chiesa cimiteriale
 - servizi igienici

Articolo 27 – Servizi amministrativi e gestionali

1. Nelle zone destinate a servizi amministrativi e gestionali sono ammessi i seguenti usi: uffici amministrativi, spazi di accoglienza per il pubblico e servizi igienici.
2. La presenza di uffici amministrativi all'interno delle strutture cimiteriale deve essere valutata in funzione dell'importanza e della dimensione del cimitero stesso. Generalmente posti in prossimità dell'ingresso principale, essi possono essere sede di ufficio ispettorato e di ufficio tecnico e devono essere adeguatamente dimensionati nelle dotazioni di servizi igienici.
3. Tutti i servizi amministrativi e gestionali devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 28 – Servizi funzionali

1. Nelle zone destinate a servizi funzionali sono ammessi i seguenti usi: spazi per il personale, spogliatoi, servizi igienici, depositi, magazzini, camere mortuarie.
2. Per i cimiteri minori, ove non individuabile un locale apposito di portineria, è consentita la sostituzione con un sistema di sorveglianza a distanza.
3. Spogliatoi, docce e servizi igienici per il personale addetto alle operazioni cimiteriali devono essere dimensionati per numero e superficie in base agli operatori esistenti.
4. Depositari e magazzini per il ricovero di mezzi meccanici, attrezzi, lapidi di campi scaduti, detriti e materiali di risulta dalle demolizioni di monumenti devono essere localizzati in posizione appartata, ed essere accessibili dalla viabilità interna.
5. Tutti i servizi funzionali devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 29 – Chiesa cimiteriale

1. I cimiteri possono essere dotati di una chiesa destinata agli uffici e alle funzioni.
2. Tale chiesa deve essere localizzata in modo da consentire un agevole accesso dei feretri e al pubblico.
3. La chiesa può essere dotata di un servizio igienico e di un locale per il ricovero dei paramenti delle cerimonie.
4. La chiesa deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 30 – Camera mortuaria - Obitorio

1. Ogni cimitero deve essere dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione, come previsto dall'art. 64 del D.P.R. 285/1990.
2. Normalmente deve essere costituita in prossimità dell'ingresso della struttura cimiteriale, ed avere comunque accesso diretto e separato dagli altri servizi.
3. La camera mortuaria deve essere opportunamente ventilata e illuminata attraverso ampie finestre, aperte sulla superficie scoperta del cimitero.
4. Le pareti di tale locale devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra artificiale o naturale ben levigata, o in alternativa, devono essere intonacate a cemento ricoperto di vernice

5. a smalto od altro materiale facilmente lavabile, in accordo con quanto previsto dall'art. 65 del D.P.R. 285/1990.
6. Il pavimento, in accordo con quanto prescritto dall'art. 65 del D.P.R. 285/1990, deve essere di materiale liscio, impermeabile, bene unito e lavabile, e disposto in modo tale da consentire il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve essere assicurato lo smaltimento.
7. La camera mortuaria deve essere accessibile ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
8. Il Comune di Roccafranca provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge. (1)
9. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero di Roccafranca è dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.
10. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
11. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
12. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali e quelle di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, sono tenute in osservazione in locale idoneo presso ospedali o altri Istituti rispondenti ai requisiti di legge.

(1) Art. 4 legge regionale Lombardia n. 22/2003:

comma 5 – "Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."

comma 6 – "A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominato sale del commiato."

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

"Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.

2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.

3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.

4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.

5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:

a) alla sala del commiato;

b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;

c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;

d) alla abitazione propria o dei familiari.

6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.

7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

Articolo 31 – Servizi igienici

1. All'interno delle strutture cimiteriali esistenti è possibile prevedere la localizzazione di servizi igienici anche in aree destinate ad altri usi. I servizi igienici individuati nelle tavole di piano sono indicativi.
2. I servizi igienici destinati al pubblico devono essere ubicati in posizione appartata, facilmente raggiungibile. Devono essere distribuiti uniformemente all'interno dell'area cimiteriale, garantendo la presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno dedicato alle persone disabili, in ciascun settore cimiteriale.

3. Nelle zone di completamento espansione i servizi igienici dovranno essere previsti in un numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione delle nuove strutture cimiteriali.

Articolo 32 – Percorsi

1. Il P.Cim. individua, all'interno delle aree cimiteriali e aree di pertinenza dei cimiteri, i percorsi distinguendo:
 - percorsi adibiti al passaggio di veicoli (carri funebri, auto, mezzi di servizio)
 - percorsi adibiti al passaggio esclusivi di persone.
2. Gli interventi sui percorsi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche

Articolo 33 – Ingressi e recinzioni

1. Il P.Cim. individua gli ingressi, distinguendo quelli di servizio da quelli di uso pubblico.
2. Gli ingressi di uso pubblico e quelli di servizio devono essere determinati in numero proporzionale alle dimensioni e all'articolazione dei singoli cimiteri, in modo tale da facilitare il raggiungimento delle singole porzioni da parte dei visitatori e degli operatori cimiteriali.
3. Gli ingressi principali possono essere riqualificati con elementi ornamentali, come giardini e fontane, e strutture architettoniche.
4. I recinti cimiteriali dovranno essere realizzati in muratura intonacata e-o comunque con strutture adeguatamente resistenti.
5. In prossimità dell'ingresso principale si deve prevedere un piazzale di dimensioni adeguate, all'esterno del recinto cimiteriale, per la sosta e l'attesa del feretro e del corteo funebre.
6. La pavimentazione del piazzale prospiciente l'ingresso deve essere in pietra naturale o artificiale, corredata da elementi qualificanti di arredo urbano
7. Gli ingressi cimiteriali, sia pubblici che di servizio, devono essere distinti, quando possibile, da quelli per il pubblico.
8. Tutti gli ingressi devono essere accessibili ai portatori di handicap, come previsto dalla normativa nazionale.

Articolo 34 – Aree verdi e arredi

1. Nelle aree verdi all'interno del recinto cimiteriale, identificate nelle tavole di progetto del presente P.Cim., devono essere piantumate, esclusivamente specie arboree a lenta crescita, non caduche, e con apparato radicale poco invasivo.
2. All'interno dei campi d'inumazione e tumulazione, le aree tra le sepolture devono essere mantenute a prato. La riqualificazione e la manutenzione di tali aree è a carico del Comune.
3. E' vietato ai privati la piantumazione di essenze arboree nell'area cimiteriale. Ad essi è concesso la sola sistemazione di piante in vaso o fiori recisi in arredi fissi sulla tomba.
4. All'interno delle aree cimiteriali, per una migliore fruizione da parte dei visitatori devono essere previsti elementi di arredo urbano fissi (panchine, fontane, cesti portarifiuti, ecc...) secondo le indicazioni di progetto.

Articolo 35 – Parcheggi

1. Le aree esterne al cimitero utilizzabili per parcheggi sono individuate dalle tavole degli usi del P.Cim.
2. All'interno delle aree a parcheggio devono essere previsti 1 posteggio riservato ai portatori di handicap ogni 50 posti auto, come previsto dalla L. n. 13/1989 a dal D.M. 236/89.
3. I parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere alberati con specie arboree autoctone, opportunamente illuminati e pavimentati; situati in prossimità degli ingressi dovranno rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. 13/89; D.M. 236/89; D.P.R. 503/96 e successive integrazioni).

Articolo 36 – Attività commerciali

1. Nelle aree poste nelle immediate vicinanze dei cimiteri, sia con proprietà o destinazione pubblica – privata, sono consentite, a titolo precario, piccole costruzioni temporanee amovibili per il ristoro, per la vendita di fiori ed oggetti per il culto e per la onoranza dei defunti.
2. Le costruzioni temporanee consentite devono armonizzarsi con in contesti ambientali nei quali si trovano e privilegiare l'utilizzo di strutture in ferro e vetro, secondo una tipologia unificata

contemporanea, sulla base di un progetto unitario, rispettando le normative vigenti ed i regolamenti in materia di accessibilità ed igiene.

3. Il progetto che identificherà e localizzerà le nuove tipologie, verrà predisposto con apposito regolamento, d'approvarsi da parte del Consiglio Comunale.
4. Fino alla data di approvazione del nuovo regolamento le costruzioni esistenti potranno eseguire, solo, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Nelle strutture cimiteriali non sono ammessi servizi commerciali.

Articolo 37 – Attrezzature impiantistiche

1. Per attrezzature impiantistiche si intende il complesso delle reti delle quali devono essere dotati i cimiteri, e precisamente:
 - a) impianto idraulico
 - b) impianto di illuminazione
 - c) impianto drenate
 - d) impianto fognario
 - e) impianto di sicurezza
2. Sono consentiti tutti gli interventi necessari alla messa a norma e al miglioramento degli impianti esistenti e alla realizzazione o integrazione di quelli carenti o mancanti con particolare attenzione allo smaltimento delle acque bianche e nere.

Titolo III – ATTUAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE E CATEGORIE DI INTERVENTO

Articolo 38 – Interventi edilizi

1. Nelle aree di intervento omogenee di cui all'art. 4, delle presenti norme sono consentiti gli interventi edilizi, definiti ai sensi della L.R n.12/05 e precisamente:
 - a) manutenzione ordinaria
 - b) manutenzione straordinaria
 - c) restauro e risanamento conservativo
 - d) ristrutturazione edilizia
 - e) nuova costruzione
2. Gli interventi edilizi, di cui al precedente comma, possono essere realizzati dal Comune o dal privato
3. Sono di competenza pubblica gli interventi di nuova costruzione di:
 - a) strutture a loculo, ossari o nicchie cinerarie
 - b) campi di inumazione
 - c) campi di tumulazione
 - d) cippi commemorativi e monumentali
 - e) servizi
 - f) percorsi
 - g) aree verdi e arredi
 - h) ingressi e recinzioni
 - i) parcheggi, parchi della memoria, zone filtro e di riqualificazione del recinto, fermata autobus
 - j) attività commerciali, chioschi
 - k) manufatti speciali per attrezzature impiantistiche
 - l) cappelle/edicole
4. Sono di competenza privata:
 - a) Tombe (completamento sovrastante decorativo)
 - b) piccoli manufatti di arredo fosse
 - c) cippi commemorativi e monumenti
5. Gli interventi privati di cui al comma 1 del presente articolo possono essere realizzati nel rispetto dei disposti di cui alla tabella INTERVENTI EDILIZI CONSENTITI

Tipologia intervento	Tipo richiesta	Tipologia manufatti
Manutenzione ordinaria	Comunicazione con elaborato grafico e doc. fotografica	Tutti i manufatti
Manutenzione straordinaria	Comunicazione con elaborato grafico e doc. fotografica	Cappella/edicola, tomba, cippo, copertura di fosse
Restauro e risanamento conservativo	Comunicazione con elaborato grafico e doc. fotografica	Cappella/edicola, tomba, cippo, copertura di fosse
Ristrutturazione edilizia	dia	Cappella/edicola, tomba, cippo, copertura di fosse

Articolo 39 – Titoli abilitativi per gli interventi edilizi

1. All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte del Privato, possono essere realizzati mediante preventiva semplice comunicazione o previa istanza di Denuncia Inizio Attività, con emissione di parere da parte della Commissione Qualità Architettura Paesaggio per i soli casi di tombe storiche o ad eventuali richieste dell'istruttore.
2. L'istanza dei titoli abilitativi di cui al comma 1 deve essere redatta da un tecnico abilitato.
3. All'istanza di Denuncia Inizio Attività deve essere allegato il titolo di possesso/concessione che può essere prodotto con autocertificazione del proprietario/concessionario sotto la propria responsabilità.
4. La disciplina di Denuncia Inizio Attività è rimandata alla Legge Regionale n. 12/2005.
5. Al Comune spetta la vigilanza ed il controllo sugli interventi edilizi realizzati dai privati in ambito cimiteriale.

6. In ambito cimiteriale costituisce abuso edilizio:
 - a) l'occupazione di una area maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) la modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre;
 - c) la realizzazione di interventi edilizi in assenza dei titoli abilitativi di cui al comma 1.
7. Nel caso di interventi edilizi realizzati su manufatti esistenti, l'assenza del titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione, mentre la mancata osservanza delle indicazioni di progetto comporta la decadenza del titolo abilitativo e l'annullamento della concessione, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
8. La realizzazione di nuovi manufatti in assenza di titolo abilitativo comporta l'annullamento della concessione ed il passaggio di proprietà dello stesso al Comune, secondo le procedure previste dagli art. 31 e 34 del T.U. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 40 – Ampliamenti

1. All'interno delle aree cimiteriali, zonizzate dallo strumento urbanistico comunale di Roccafranca: "Zona SP, attrezzature e servizi pubblici", l'Amministrazione Comunale può, previo conforme previsione ed eventuale aggiornamento del P.Cim., procedere all'approvazione dei progetti dell'ampliamento dei singoli cimiteri, con le modalità e disposizioni vigenti in materia.
2. Il progetto dell'ampliamento dovrà contenere i pareri degli enti istituzionalmente competenti.

Titolo IV – MODALITA' DI INTERVENTO**CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI****Articolo 41 – Prescrizioni sui manufatti**

1. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione deve rispettare le indicazioni della L.R. n. 6/2004 e dal D.P.R. 285/1990.
2. La realizzazione di nuovi campi di inumazione/tumulazione comporta la preliminare analisi chimica e/o eventuale correzione della composizione litologica con emendamenti. Tale intervento comporta inoltre la realizzazione di provvedimenti per la messa in sicurezza idraulica, come indicato dell'allegata Relazione Geologica.
3. La realizzazione dei manufatti comporta la presentazione di asseverazione antisismica, il calcolo e il collaudo nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
4. Sono vietati intonaci e rivestimenti plastici, colori al quarzo, serramenti in alluminio anodizzato.
5. Nei casi di coloritura di una parte di struttura cimiteriale, l'intervento deve essere obbligatoriamente esteso anche al resto della struttura che appartiene allo stesso settore.
6. Gli interventi che interessano le superfici verticali che definiscono il limite esterno dei complessi cimiteriali devono tendere all'armonizzazione e unitarietà relative al settore di appartenenza.
7. I futuri ampliamenti dovranno essere architettonicamente contemporanei, in modo tale da mettere in contrapposizione l'esistente al nuovo, e per evitare falsi tipologici.
8. I canali di gronda e i pluviali dovranno essere in rame o lamiera preverniciata o metallo idoneo.
9. Tutti gli interventi di sopraelevazione, nuova costruzione, di ristrutturazione o che comunque modifichino la struttura di copertura dovranno prevedere il versamento delle acque meteoriche all'interno della rete fognaria (se ed in quanto possibile).

Articolo 42 – Spazi aperti, percorsi e pavimentazioni

1. All'interno delle strutture cimiteriali devono essere conservati e valorizzati:
 - a) gli spazi aperti e il verde
 - b) gli spazi coperti di collegamento e sosta
2. Gli spazi aperti quali aree verdi, percorsi e campi di inumazione, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) obbligo di demolizione delle eventuali superfetazioni con recupero dell'area a spazio verde o pavimentato in materiali idonei,
 - b) obbligo di mantenimento delle parti verdi ove esistenti
 - c) obbligo di mantenimento e ripristino della pavimentazione originaria e comunque coerente con l'epoca del manufatto,
 - d) obbligo di sostituzione di eventuali pavimentazioni incongrue con aree verdi,
 - e) divieto di messa in opera di materiali ceramici per gli edifici soggetti "storici",
 - f) sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo dei manufatti esistenti, comprese eventuali modifiche, dettate da esigenze di ordine funzionale strettamente legate all'accessibilità, quali ad esempio la creazione di rampe mantenendo materiali e caratteristiche formali e decorative originarie,
 - g) è ammessa la realizzazione di stradelle pedonali e tracce carrabili in laterizio o pietra,
3. Nella progettazione delle pavimentazioni si dovranno tenere in apposita considerazione e distinguere le pavimentazioni dei percorsi coperti, dalle pavimentazioni dei percorsi scoperti. Per percorsi coperti si intendono tutti quei percorsi interni al cimitero che sono protetti da portici, tettoie o solai.

Articolo 43 – Monumenti funebri, lapidi, targhe

1. Non è soggetta né a concessione né ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.
3. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo

4. Ogni fossa deve riportare la numerazione assegnata alla sepoltura stessa.
5. E' consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purchè decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Nei loculi e nelle tombe, su suolo non in concessione, non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre 15 cm. Si consente il collocamento di fotografie, purchè eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
6. E' permessa la coltivazione di fiori od essenze arboree sulle sepolture in terra sia comuni che private, purchè non oltrepassino l'altezza di 70 cm dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
7. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Cimitero, su disposizione del Comune, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione, con oneri a carico del trasgressore.
8. Nei cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 44 – Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e cimiteriale, per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti e non conformi allo scopo per il quale vennero collocate. Resta inteso ove possibile il recupero delle spese sulle inadempienze.
2. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendano fuori dagli spazi di competenza e che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti.
4. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide, o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione, diventando a tutti gli effetti e senza nessun obbligo di rimborso proprietà del Comune.
5. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nelle lettere di avviso delle esumazioni ordinarie o dalla scadenza della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza obbligo di rimborso o indennizzo proprietà del Comune.
6. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti utilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione.
7. Le fotografie e altri ricordi personali collocati alla sepoltura, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.

Articolo 45 – Modalità dei lavori

1. Le sepolture e la costruzione dei manufatti devono essere, sempre, contenute nei limiti dell'area concessa.
2. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, posa di monumenti e abbellimenti di lastre, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta ed ottenere i titoli autorizzativi a seconda dell'intervento previsto.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo

5. Nella costruzione dei manufatti l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio.
6. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno a persone o cose.
7. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti, per quanto possibile, già lavorati nel cimitero.
8. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.
9. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti.
10. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere di colta in volta trasportati alle discariche, ed in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere danneggiate.
11. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
12. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
13. La costruzione dei manufatti funerari è soggetta a vigilanza da parte del Servizio Edilizia Privata.

Articolo 46 – Abbellimenti delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari

1. L'abbellimento delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. Per le lastre fornite dal Comune, gli abbellimenti devono essere eseguiti in bronzo o con la stessa tipologia di materiale della lastra. Le scritte devono essere eseguite in bronzo o incise e colorate.
3. Le scritte da apporre sulle lastre devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e degli ossari, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario.
5. La responsabilità per la rottura della lastra a seguito delle lavorazioni di cui al precedente punto è a totale carico del concessionario.

Articolo 47 – Monumenti in campi comuni e giardino

1. La posa di monumenti nei campi comuni e giardino è sottoposta all'autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e devono rispettare le seguenti misure massime:
 - monumento singolo
lunghezza mt 2,54 x larghezza 1,14 x altezza mt 1.50 dal piano.
 - monumento doppio
lunghezza mt 2,54 x larghezza 2,45 x altezza mt 1.50 dal piano.
2. Le scritte da apporre sui monumenti devono essere limitate al nome, al cognome, alla data di nascita/morte e ad una breve epigrafe delle persone defunte.

Articolo 48 – Vigilanza

1. I Responsabili dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

Articolo 49 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE**Articolo 50 – Imprese funebri**

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. Il comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Articolo 51 – Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

24

Titolo V – FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE E SALVAGUARDIA IDROGEOLOGICA**Articolo 52 – Fascia di rispetto cimiteriale**

1. I cimiteri sono circondati da una zona di rispetto (definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002) ed indicata con apposita grafia nella tav. 6 del Piano Cimiteriale.
2. In detta zona di rispetto, per quanto attinente le modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento generale vigente.
3. Internamente all'area di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
4. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 27 della L.r. 12/2005, nel rispetto comunque delle indicazioni contenute nel vigente strumento urbanistico comunale.
5. Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.

Articolo 53 – Prescrizioni per la salvaguardia idrogeologica

1. Per quanto attiene la salvaguardia idrogeologica si rimanda alle disposizioni impartite dalla relazione geologica eseguita dalla Dott.sa Simona Albini. (ALLEGATO C)

Titolo VI – FERETRI**Articolo 54 – Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 57.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. (1)

(1) Art. 40, comma 5, Regolamento Regionale n. 6/2004:

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 55 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004. (1)

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;

b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;

c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.

2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.

4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

Art. 56 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria):
 - a) per inumazione anche temporanea:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 62, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
 - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - e) per cremazione:
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L., o suo delegato.
 6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere eliminata la cassa metallica esterna al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 7. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
 8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
 9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.
- (1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:*
- a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;
 - b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:
 - il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;
 - per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili. (2)
- Vedasi anche art. 18 c. 4 Regolamento Regionale n. 6/2004 per norma transitoria.*

Art. 57 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile di servizio sociale del Comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

Art. 58 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Titolo VII – TRASPORTI FUNEBRI**Articolo 59 – Modalità di trasporto e percorso**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda A.S.L. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.

Art. 60 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).
2. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre, con sede di rappresentanza o commerciale nel Comune di effettuare:
 - a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nonché il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
3. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 61 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato responsabile della gestione dei cimiteri.
3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 62 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 61. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (1).
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 6 c. 3 L.R. Lombardia: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"

Art. 63 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicurerà spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi dovranno essere individuati con ordinanza Sindacale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

Art. 64 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 65 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 66 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepoltura privata o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 67 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I,

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. Affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 68 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 52.
6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.
7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Reg. n. 6/2004.

Titolo VIII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**Articolo 69 – Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione per i campi comuni, è pari a 10 (dieci) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in anni 5 (cinque).
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte nel seguente periodo da ottobre ad aprile. Le esumazioni ordinarie sono stabilite dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 73.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130(1). Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "L'Ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 70 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri per almeno 90 gg degli elenchi delle sepolture in scadenza.

Art. 71 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 72 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione ed affissione all'albo pretorio e all'ingresso dei cimiteri per almeno 90 gg degli elenchi delle sepolture in scadenza.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36, sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune per gli indecomposti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5 (cinque). A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco e previo rilascio della nuova concessione e pagamento della relativa tariffa. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 dalla legge n° 130 del 30 marzo 2001.

Art. 73 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni dai campi comuni sono a pagamento, secondo quanto stabilito dalla prescritta tariffa, salvo i casi di indigenza.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 74 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 75 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n.3 (tre) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 76 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

Titolo IX – CREMAZIONE**Art. 77 - Crematorio**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante disponibile.

Art. 78 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Art. 79 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario o loculo, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati: generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; il luogo di conservazione; la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

6. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
8. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:
 - deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete
 - deve avere dimensioni minime m. 0.40x m. 0.40x m. 0.40
 - deve essere di materiale resistente e non biodegradabile
9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
10. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
11. La dispersione in area cimiteriale avviene nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze" mediante interramento.
12. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.
13. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
14. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Titolo X – POLIZIA DEI CIMITERI**Art. 80 – Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Art. 81 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari mediante l'uso di mezzi non motorizzati.

Art. 82 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 83 - Riti funebri

4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio e al Sindaco.

Titolo XI – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 84 - Sepolture private, Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture in loculi ed ossari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti ;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - il destinatario/i; o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 85 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono Regolate dal Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree destinate alle costruzioni
 - b) in 60 anni per le aree destinate alla costruzione
 - c) in 50 anni per gli ossari individuali, rinnovabili
 - d) in 20 anni per i loculi individuali, rinnovabili
 - e) in 10 anni per le sepolture private in fosse indivi.
 A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui
3. Per i loculi o le aree concesse al coniuge o per inumazione del titolare della concessione, gli oneri, da calcolarsi in base alle tariffe all'epoca di compimento di 20 anni di effettiva tumulazione e di
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della sottoscrizione della relativa concessione o dalla pri

10 Anni Art. 20 comma 2
 20 Anni Art 25
 R.r. n° 6 2004
 Regola - regionale
 Lombardia

Art. 86- Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari o loculi sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, nel rispetto del Regolamento Comunale, salvo coniugi superstiti.
2. L'assegnazione in concessione delle fosse avviene per ordine progressivo, osservando come criterio di priorità la data di sepoltura. L'assegnazione in concessione di loculi ed ossari avviene per scelta nell'ambito del singolo lotto reso disponibile dal Comune.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione di aree per la costruzione di Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previo pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 87 - Uso delle Cappelle Gentilizie e Tombe di Famiglia

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
 - parenti ed affini fino al quarto grado.
3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
6. Nelle Tombe di Famiglia e nelle Cappelle Gentilizie, potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di 2° fila partendo dal basso.
7. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 88 – Manutenzione

1. La manutenzione delle tombe e manufatti spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, nonché delle lastre di chiusura dei loculi forniti dal Comune. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Qualora il concessionario non provveda all'esecuzione dei lavori richiesti, il Comune provvede in via sostitutiva con oneri a carico del concessionario.

CAPO II

Art. 89 – Subentri - rinunce

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari.
3. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo, secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, tra le persone indicate nell'art. 86.

4. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 86, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 90 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o Perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, al netto delle spese contrattuali, pari a:
 - al 80% dell'importo pagato entro 12 (dodici) mesi dalla concessione;
 - al 50% dell'importo pagato tra il secondo ed il terzo anno dalla concessione;
 - Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il terzo anno dalla concessione.
 In caso la sepoltura non sia stata occupata da cadavere
 - al 90% dell'importo pagato entro 12 (dodici) mesi dalla concessione;
 - al 50% dell'importo pagato tra il secondo ed il quinto anno dalla concessione;
 - Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre il quinto anno dalla concessione.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 91 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere per la costruzione di Cappelle Gentilizie o Tombe di Famiglia entro 24 mesi dalla concessione, quando non siano state eseguite opere di costruzione; a fronte della rinuncia, sarà effettuato un rimborso in misura del 50% dell'importo pagato.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 92 - Rinuncia a concessioni perpetue

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni perpetue, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto, senza alcun onere a carico, un ossario, di cui il Comune curerà il relativo abbellimento, per il tumulo dei resti o delle ceneri per la durata di anni 50.
3. La rinuncia non può essere soggetta ad ulteriori vincoli o ad alcun'altra condizione.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 93 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata

di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 94 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, dopo 5 (cinque) anni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 86 comma 3;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 39, si sia provveduto alla costruzione delle opere difformi o in assenza del titolo abilitativo;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in evidente stato di abbandono e per progressivo degrado della struttura per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura (art.44. comma1);
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi diritto, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 95 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, l'esumazione e la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 96 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 84, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Reg. n. 6/2004.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni delle Tombe di Famiglia, per collettività, e per Cappelle Gentilizie, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune

Titolo XII – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**CAPO I - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE****Art. 97 – Registro cronologico delle sepolture**

1. Presso il servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato registro cronologico delle sepolture, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 98 - Annotazioni nel registro

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario ;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero del repertorio dei contratti cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 99 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile della gestione del Cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 100 - Schedario dei defunti

1. E' istituito lo schedario informatico dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 97 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

Art. 101 - Scadenario delle concessioni

1. E' istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

3. Il Responsabile della gestione del cimitero dovrà programmare i lavori di esumazione previste entro la prima decade del mese di ottobre di ogni anno.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 102 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 103 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione il Comune s'intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.
3. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 104 - Responsabile del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano allo stesso Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 105 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 106 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Art. 107 – Tariffe

1. Le tariffe potranno essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 108 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art.10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 109 - Cimiteri per animali d'affezione

1. Nel caso in cui venissero individuate delle aree destinate al seppellimento di spoglie animali di cui all'art. 29 del Regolamento Reg. n.6/2004 si applica la disciplina di cui al presente regolamento, per quanto compatibile.

Articolo 110 – Validità del Piano Cimiteriale

1. Il Piano Cimiteriale è operativo a decorrere dalla esecutività dell'atto di approvazione.
2. Il piano ha validità ventennale e deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. In fase di attuazione del Piano Cimiteriale, sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale stimato, le dotazioni previste e che non ne stravolgano i contenuti generali. Per tali variazioni non è necessaria l'approvazione di preventiva variante al Piano Cimiteriale, ma fatti salvi i pareri ASL ed ARPA comunque necessari, è sufficiente l'approvazione dei progetti di opera pubblica, secondo la normativa vigente

Art. 111 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.
2. Per quanto non contemplato nella presente normativa si demanda alla disciplina dello strumento urbanistico comunale del Comune di Roccafranca e alle normative vigenti in tema di polizia mortuaria.